RATIO
IN TASCA

*I manuali del Sistema Ratio*

2023

# CONTRATTI D'IMPRESA

## PRONTUARIO OPERATIVO

Aspetti generali, casi frequenti e clausole particolari degli accordi più utilizzati nell'impresa e tra privati

Versione digitale on line con:

- formulario contratti personalizzabile
- link alla giurisprudenza
- contratti bancari e del diritto industriale

Sistema RATIO

Centro Studi Castelli Srl

# CONTRATTI

## Prontuario operativo

Aspetti generali, casi frequenti e clausole particolari
degli accordi più utilizzati nell'impresa
e tra privati

A cura di
**Antonino Marino e Cristiano Corghi**

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli Srl

Editore: Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376-77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com
Recapito Skype: servizioclientiratio

Stampa: Color Art
Via Industriale, 24/26 - Rodengo Saiano (BS)

**Chiuso per la stampa: 23.12.2022**
**Prezzo al pubblico € 81,00**

*** Riproduzione vietata ***

# Indice sistematico


**PARTE I** — **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SU CONTRATTI E CONTRATTAZIONE**

**CAPITOLO 1: Contratto e le sue fonti**
- Introduzione alla disciplina dei contratti *p. 13*
- Fonti del contratto e regolamentazione *p. 15*
- Classificazione dei contratti *p. 22*

**CAPITOLO 2: Elementi del contratto**
- Aspetti introduttivi e presupposti del contratto *p. 29*
- Soggetti contrattuali e rappresentanza *p. 29*
- Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma *p. 51*
- Simulazione contrattuale *p. 68*
- Elementi accidentali ed eventuali nelle contrattazioni *p. 90*
- Regolamentazione delle controversie *p. 105*
- Privacy e aspetti contrattuali *p. 109*
- Accordo di riservatezza *p. 120*
- Regolamentazione finanziaria e pagamento delle transazioni *p. 126*

**PARTE II** — **MODIFICAZIONI E PATOLOGIE CONTRATTUALI**

**CAPITOLO 1: Modificazione e scioglimento degli impegni contrattuali e aspetti patologici del contratto**
- Scioglimento e modificazione del vincolo contrattuale *p. 137*
- Risoluzione del contratto *p. 141*
- Regime del contratto invalido: nullità, annullabilità e rescissione *p. 151*

**CAPITOLO 2: Risoluzione delle controversie e strumenti di tutela del credito**
- Risoluzione stragiudiziale delle controversie *p. 159*
- Strumenti di autotutela del credito *p. 163*

**PARTE III** — **ATTIVITÀ PREPARATORIE E FUNZIONALI ALLA CONTRATTAZIONE**

**CAPITOLO 1: Trattative precontrattuali**
- Trattative precontrattuali *p. 176*

**CAPITOLO 2: Contrattazione preliminare**
- Contrattatto preliminare *p. 179*

**CAPITOLO 3: Opzione, prelazione, contrattazione "*per relationem*" e contratto normativo**
- Attività propedeutiche al contratto *p. 191*

**PARTE IV** — **CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE**

**CAPITOLO 1: Aspetti introduttivi e generali**
- Aspetti di carattere generale *p. 197*

**CAPITOLO 2: Fasi contrattuali**
- Fasi contrattuali *p. 205*

**CAPITOLO 3: Risoluzione delle controversie e aspetti pratici**
- Risoluzione delle controversie *p. 225*

**PARTE V** **SINGOLI CONTRATTI**


**CAPITOLO 1: Contratti di alienazione**

- Contratto di vendita *p. 237*
- Contratto di permuta *p. 251*

**CAPITOLO 2: Contratti funzionali alla produzione di beni e servizi**

- Contratto di appalto privato *p. 258*
- Contratto di assicurazione per danni e responsabilità civile *p. 271*
- Contratto di noleggio di beni mobili *p. 280*
- Contratto di subfornitura *p. 287*
- Contratto di engineering *p. 296*
- Contratto di leasing *p. 301*
- Contratto di manutenzione *p. 305*
- Contratto d'opera *p. 308*

**CAPITOLO 3: Locazioni**

- Contratto di locazione commerciale *p. 316*
- Contratti di locazione ad uso abitativo *p. 329*
- Contratti di natura transitoria *p. 340*

**CAPITOLO 4: Contratti per la distribuzione di beni e servizi**

- Contratto di agenzia *p. 344*
- Contratto di commissione *p. 355*
- Contratto di concessione di vendita *p. 361*
- Contratto estimatorio *p. 367*
- Contratto di deposito *p. 375*
- Contratto di franchising (affiliazione commerciale) *p. 381*
- Contratto di mandato *p. 391*
- Contratto di mediazione *p. 400*
- Contratto di somministrazione *p. 407*
- Contratto di spedizione *p. 413*
- Contratto di trasporto di cose *p. 424*
- Contratto di sponsorizzazione *p. 437*

**CAPITOLO 5: Contrattazioni di garanzia**

- Contratto di fideiussione *p. 439*
- Lettera di *patronage* *p. 450*
- Contratto di ipoteca *p. 457*
- Contratto di pegno *p. 464*
- Cessione del credito *p. 477*
- Contratto autonomo di garanzia *p. 480*
- Contratto di factoring *p. 482*
- Contratto di forfaiting *p. 485*
- Contratto di mandato di credito *p. 487*

**CAPITOLO 6: Contratti bancari**

- Contratto di anticipazione bancaria *p. 491*
- Contratto di apertura di credito *p. 494*
- Contratto di sconto bancario *p. 498*
- Contratto di mutuo bancario *p. 502*
- Cassette di sicurezza *p. 506*
- Contratto di gestione portafogli *p. 508*

**CAPITOLO 7: Contratti del diritto industriale**

- Contratti di cessione di licenza Know How *p. 521*
- Contratto di trasferimento dei diritti correlati alla proprietà intellettuale e Know How *p. 524*
- Marchio e contratti di cessione *p. 528*
- Brevetto e contratti di licenza e cessione *p. 533*

**CAPITOLO 8: Contratti agrari**

- Contratti di società agricola *p. 544*
- Contratti di vendita di prodotti agricoli *p. 554*

**CAPITOLO 9: Contratti internazionali**

- Contratto di vendita internazionale *p. 562*
- Contratto di agenzia internazionale *p. 564*
- Contratto di deposito internazionale *p. 567*
- Contratto di distribuzione internazionale *p. 569*
- Contratto di consignment stock *p. 571*
- Lettere d'intenti *p. 578*
- Contratto di countertrade *p. 585*
- Contratto di fornitura beni a lungo termine (somministrazione internazionale) *p. 590*
- Contratto di refactoring (o doppio factoring) *p. 605*

# *Indice per parola chiave*


| Parola chiave | Argomento | Pagina |
|---|---|---|
| Accettazione | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| Accordo | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| | Accordo di riservatezza | 120 |
| Agenzia | Contratto di agenzia | 344 |
| | Contratto di agenzia internazionale | 564 |
| Alienazione | Contratto di permuta | 251 |
| | Contratto di vendita | 237 |
| | Contratto di vendita internazionale | 562 |
| Annullabilità | Regime del contratto invalido: nullità, annullabilità e rescissione | 151 |
| Anticipazione bancaria | Contratto di anticipazione bancaria | 491 |
| Apertura di credito | Contratto di apertura di credito | 494 |
| Appaltatore | Contratto di appalto privato | 258 |
| Appalto | Contratto di appalto privato | 258 |
| Arbitrato | Regolamentazione delle controversie | 105 |
| | Risoluzione delle controversie | 225 |
| Assicurazione danni | Contratto di assicurazione per danni e responsabilità civile | 271 |
| Autonomia contrattuale | Fonti del contratto e regolamentazione | 15 |
| Autotutela | Strumenti di autotutela del credito | 163 |
| Bene mobile | Contratto di noleggio di beni mobili | 280 |
| Brevetto | Brevetto e contratti di licenza e cessione | 533 |
| Buona fede | Fonti del contratto e regolamentazione | 15 |
| Capacità agire | Soggetti contrattuali e rappresentanza | 29 |
| Capacità giuridica | Soggetti contrattuali e rappresentanza | 29 |
| Caparra | Elementi accidentali ed eventuali nelle contrattazioni | 90 |
| Cassetta di sicurezza | Cassette di sicurezza | 506 |
| Causa | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| Classificazione | Classificazione dei contratti | 22 |
| Clausola | Elementi accidentali ed eventuali nelle contrattazioni | 90 |
| | Regolamentazione delle controversie | 105 |
| Commissione | Contratto di commissione | 355 |
| Committente | Contratto di appalto privato | 258 |
| Concessione | Contratto di concessione di vendita | 361 |
| Consenso | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| Consignment stock | Contratto di consignment stock | 571 |
| Contrattazione | Elementi accidentali ed eventuali nelle contrattazioni | 90 |
| | Aspetti di carattere generale | 197 |
| Contratto autonomo garanzia | Contratto autonomo di garanzia | 480 |
| Contratto internazionale | Aspetti di carattere generale | 197 |
| Contratto invalido | Regime del contratto invalido: nullità, annullabilità e rescissione | 151 |
| Contratto normativo | Attività propedeutiche al contratto | 191 |
| Contratto per relationem | Attività propedeutiche al contratto | 191 |
| Contratto scritto | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| Controversia | Regolamentazione delle controversie | 105 |
| | Risoluzione delle controversie | 225 |
| | Risoluzione stragiudiziale delle controversie | 159 |
| Costituzione | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| Countertrade | Contratto di countertrade | 585 |
| Credito | Cessione del credito | 477 |
| | Strumenti di autotutela del credito | 163 |
| Deposito | Contratto di deposito | 375 |
| | Contratto di deposito internazionale | 567 |
| Distribuzione bene-servizio | Contratto di agenzia | 344 |
| | Contratto di agenzia internazionale | 564 |

| | | |
|---|---|---|
| | Contratto di commissione | 355 |
| | Contratto di concessione di vendita | 361 |
| | Contratto di deposito | 375 |
| | Contratto di deposito internazionale | 567 |
| | Contratto di distribuzione internazionale | 569 |
| | Contratto estimatorio | 367 |
| | Contratto di franchising (affiliazione commerciale) | 381 |
| | Contratto di mandato | 391 |
| | Contratto di mediazione | 400 |
| | Contratto di somministrazione | 407 |
| | Contratto di spedizione | 413 |
| | Contratto di trasporto di cose | 424 |
| Dolo | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| Elemento accidentale | Aspetti introduttivi e presupposti del contratto | 29 |
| | Elementi accidentali ed eventuali nelle contrattazioni | 90 |
| Elemento essenziale | Aspetti introduttivi e presupposti del contratto | 29 |
| Elemento eventuale | Elementi accidentali ed eventuali nelle contrattazioni | 90 |
| Engineering | Contratto di engineering | 296 |
| Errore | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| Estimatorio | Contratto estimatorio | 367 |
| Factoring | Contratto di factoring | 482 |
| | Contratto di refactoring (o doppio factoring) | 605 |
| Fideiussione | Contratto di fideiussione | 439 |
| Forfaiting | Contratto di forfaiting | 485 |
| Forma | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| Foro competente | Regolamentazione delle controversie | 105 |
| Franchising | Contratto di franchising (affiliazione commerciale) | 381 |
| Garanzia | Contratto di fideiussione | 439 |
| | Lettera di patronage | 450 |
| | Contratto di ipoteca | 457 |
| | Contratto di pegno | 464 |
| Informativa | Privacy e aspetti contrattuali | 109 |
| Ipoteca | Contratto di ipoteca | 457 |
| Know-how | Contratti di cessione di licenza know-how | 521 |
| | Contratto di trasferimento dei diritti correlati alla proprietà intellettuale e know-how | 524 |
| Leasing | Contratto di leasing | 301 |
| Lettera di intenti | Lettere d'intenti | 578 |
| Lettera di patronage | Lettera di patronage | 450 |
| Locazione abitativa | Contratto di locazione ad uso abitativo | 329 |
| Locazione commerciale | Contratto di locazione commerciale | 316 |
| Locazione transitoria | Contratto di natura transitoria | 340 |
| Mandato | Contratto di mandato | 391 |
| | Contratto di mandato di credito | 487 |
| Manutenzione | Contratto di manutenzione | 305 |
| Marchio | Marchio e contratto di cessione | 528 |
| Mediazione | Contratto di mediazione | 400 |
| Modifica | Scioglimento e modificazione del vincolo contrattuale | 137 |
| Mutuo | Contratto di mutuo bancario | 502 |
| Negoziazione | Fasi contrattuali | 205 |
| Negozio giuridico | Introduzione alla disciplina dei contratti | 13 |
| Noleggio | Contratto di noleggio di beni mobili | 280 |
| Nullità | Regime del contratto invalido: nullità, annullabilità e rescissione | 151 |
| Obbligo tributario | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| Oggetto | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| On line | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| Opera | Contratto d'opera | 308 |
| Opzione | Attività propedeutiche al contratto | 191 |
| Pagamento | Regolamentazione finanziaria e pagamento delle transazioni | 126 |

| | | |
|---|---|---|
| Pegno | Contratto di pegno | 464 |
| Permuta | Contratto di permuta | 251 |
| Portafoglio | Contratto di gestione portafogli | 508 |
| Prelazione | Attività propedeutiche al contratto | 191 |
| Preliminare | Contratto preliminare | 179 |
| Privacy | Privacy e aspetti contrattuali | 109 |
| Prodotto agricolo | Contratto di vendita di prodotti agricoli | 554 |
| Produzione bene-servizio | Contratto di appalto privato | 258 |
| | Contratto di assicurazione per danni e responsabilità civile | 271 |
| | Contratto di locazione commerciale | 316 |
| | Contratto di noleggio di beni mobili | 280 |
| | Contratto di subfornitura | 287 |
| Proposta | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| Pubblicità | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| Rappresentanza | Soggetti contrattuali e rappresentanza | 29 |
| Regolamentazione | Regolamentazione delle controversie | 105 |
| | Regolamentazione finanziaria e pagamento delle transazioni | 126 |
| Regolamento | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| Rescissione | Regime del contratto invalido: nullità, annullabilità e rescissione | 151 |
| Responsabilità civile | Contratto di assicurazione per danni e responsabilità civile | 271 |
| Risoluzione | Risoluzione del contratto | 141 |
| Scioglimento | Scioglimento e modificazione del vincolo contrattuale | 137 |
| Sconto bancario | Contratto di sconto bancario | 498 |
| Simulazione | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| | Simulazione contrattuale | 68 |
| Società agricola | Contratti di società agricola | 544 |
| Soggetto contrattuale | Soggetti contrattuali e rappresentanza | 29 |
| Somministrazione | Contratto di somministrazione | 407 |
| Somministrazione internazionale | Contratto di fornitura beni a lungo termine (somministrazione internaz.) | 590 |
| Spedizione | Contratto di spedizione | 413 |
| Sponsorizzazione | Contratto di sponsorizzazione | 437 |
| Subfornitura | Contratto di subfornitura | 287 |
| Transazione | Regolamentazione finanziaria e pagamento delle transazioni | 126 |
| | Risoluzione stragiudiziale delle controversie | 159 |
| Trasporto | Contratto di trasporto di cose | 424 |
| Trattativa precontrattuale | Trattative precontrattuali | 176 |
| Tutela | Strumenti di autotutela del credito | 163 |
| Vendita | Contratto di vendita | 237 |
| | Contratto di concessione di vendita | 361 |
| | Contratto di vendita di prodotti agricoli | 554 |
| | Contratto di vendita internazionale | 562 |
| Vincolo contrattuale | Introduzione alla disciplina dei contratti | 13 |
| | Scioglimento e modificazione del vincolo contrattuale | 137 |
| Violenza | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |
| Vizio | Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma | 51 |



**Direttore responsabile**
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**
Stefano Zanon

**Coordinamento scientifico**
Cristiano Corghi, Antonino Marino

**Coordinatore di redazione**
Luca Reina

**Traduzioni**
Silvia Dal Molin

**Consiglio di redazione**
G. Beschi, L. Binda, A. Castelli, S. Filisina, A. Pratesi, L. Reina, R. Stanghellini, S. Zanon

**Comitato di esperti**
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, F. Bava, F. Boni, A. Bongi, E. Bozza, M. Brisciani, A. Casotti, L. Dall'Oca, A. Devalle, F. Donato, M. Frascarelli, M.R. Gheido, A. Grassotti, P. Meneghetti, M. Nocivelli, A. Pescari, F. Poggiani, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato a questo numero**
G. Beschi, L. Binda, C. Corghi, S. Filisina, L. Nardi, A. Pratesi, L. Reina, R. Redeghieri

**Composizione e impaginazione**
Nicoletta Abellondi, Emanuele Accorsi, Barbara Ferrari, Alessandro Vezzoni

**Formazione**
Alberto Bendoni, Giuseppe Sberna

**Marketing**
Alessandra Cinquetti

**Commerciale**
Michaela Bresciani, Elena Galdi, Elisa Mazzotti, Maria Elena Pasini, Alessia Pellizzoni, Giulia Rampazzo

**Ricerca e sviluppo**
Alessandro Beruffi, Stefano Bottoglia, Ambra Pellizzoni, Silvia Sartori, Cristian Zuliani

**Servizio Clienti e abbonamenti**
Silvia Pavoni, Elena Perosi, Monia Ubertini

**Servizi amministrativi**
Erika Darra

**Pubblicità**
Centro Studi Castelli S.r.l.

**Stampa**
Color Art
Via Industriale, 24/26 - Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/2308411

**Editore**
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
Sito Web: WWW.RATIO.IT
P.E.: servizioclienti@gruppocastelli.com

*Ad Anna e Francesco, i miei genitori*

*Ad Alessandro, Matteo e Giulio,*
*meravigliosi come mia moglie Manila, che tutti ci contiene*

*Antonino Marino*

CAPITOLO 1°

# CONTRATTO E SUE FONTI

*L'elemento fondamentale su cui poggia le basi l'intera contrattazione è rappresentato dalla autonomia contrattuale, che consente alle parti di regolamentare in maniera autonoma i propri rapporti negoziali. Tale libertà trova la sua principale ragion d'essere nello stesso dettato Costituzionale: le norme di riferimento sono rispettivamente due e riguardano il riconoscimento della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e della proprietà privata (art. 42 Cost.). Tale tipologia di "autonomia" rileva e trova applicazione anche qualora nella contrattazione vi sia coinvolta un'azienda. Infatti l'autonomia negoziale ed i contratti rappresentano per l'impresa un mezzo necessario e funzionale per il concreto e corretto esercizio dell'attività (produttiva, commerciale, industriale, ecc.). Concretamente l'impresa senza contratti non potrebbe funzionare od operare. Non sempre, tuttavia, le parti riescono a regolamentare tutti gli aspetti concernenti i loro accordi. Pertanto, esistono ulteriori strumenti approntati dall'ordinamento quali criteri ausiliari (leggi, usi, equità e buona fede), che consentono la possibilità di approntare una disciplina ai rapporti "in corso".*

## INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

**CONTRATTO**
Art. 1321 C.C.

- Fa parte della categoria dei negozi giuridici, in cui è compreso tutto quel novero di operazioni tramite le quali un soggetto dispone della propria sfera giuridica.
- È lo strumento che l'ordinamento mette a disposizione dei consociati per la regolamentazione di tutti gli "impegni concordati" aventi rilevanza economico-patrimoniale.

- All'espressione che fa riferimento alla autonomia negoziale il nostro Codice Civile assegna due diverse funzioni:
  - .. il contratto viene ricompreso nei modi di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali oltre che, naturalmente, tra i modi di trasferimento di "altri diritti" in genere. Con ciò, si ricomprende ed interpreta il contratto come mezzo di circolazione dei beni o, come più correttamente definito, come mezzo di circolazione dei diritti insistenti sui beni medesimi; ⇨ Artt. 932 e 1376 C.C.
  - .. il contratto viene, altresì, indicato come "fonte di obbligazioni": con ciò, viene considerato di fatto come un valido strumento mediante il quale si può validamente conseguire il diritto a ricevere una prestazione altrui in forza di un preciso vincolo di diritto assunto dalle parti. ⇨ Art. 1173 C.C.

**NEGOZIO GIURIDICO**

- Consiste sostanzialmente in una manifestazione di volontà che comporta la produzione di conseguenze giuridicamente rilevanti e valutabili in capo al soggetto da cui tale "manifestazione" promana.
  - La manifestazione di volontà può avvenire con differenti modalità e può essere rispettivamente integrata:
    - .. in maniera espressa ⇨ Normalmente tramite lo scritto o una dichiarazione verbale.
    - .. in modo tacito o per fatti concludenti ⇨ Volontà rilevabile da una condotta concreta dalla quale è possibile desumere, in via interpretativa e non equivoca, degli intenti negoziali non diversamente manifestati.
- Può essere distinto
  - In base ai soggetti che vi intervengono — Requisito soggettivo ⇨ È possibile riconoscere
    - Negozi unilaterali ⇨
      - Si perfezionano tramite una manifestazione di volontà di una sola parte.
      - È importante comunque chiarire come "unilaterale" non sia da riferire ed equiparare ad unipersonale in quanto, per parte, si deve sempre intendere un centro di interessi che può essere appunto costituito da una sola persona (parte unisoggettiva) o più persone (parte plurisoggettiva).
    - Negozi bilaterali o plurilaterali ⇨ In questi casi la manifestazione di volontà può promanare da due, ovvero più parti.
  - Avuto riguardo alla specifica funzione — Requisito funzionale ⇨ È possibile distinguere
    - Negozi "mortis causa" ⇨ I cui effetti si produrranno solo successivamente alla morte di chi li ha posti in essere (es: il testamento).
    - Negozi "inter vivos" ⇨
      - I cui effetti si produrranno in base alla volontà espressa dalle parti.
      - Possono essere a loro volta distinti in negozi di "diritto familiare" e negozi aventi "natura patrimoniale".


Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

**NEGOZIO GIURIDICO (segue)**

- Negozi "inter vivos"
  - I negozi "inter vivos" possono essere a loro volta suddivisi in:
    - .. negozi di diritto familiare → In cui l'interesse prevalente che si intende regolamentare ha diretta attinenza con l'ambito familiare (es: matrimonio).
    - .. negozi aventi natura patrimoniale
      - Negozi a titolo **oneroso** → Nel cui contesto un soggetto riceve dei vantaggi in cambio di un correlato sacrificio economico (c.d. corrispettivo).
      - Negozi a titolo **gratuito** → In tal caso i benefici ricevuti da un soggetto non sono correlati ad alcun sacrificio avente natura patrimoniale (es: donazione).
      - Negozi di disposizione od obbligatori → Negozio tipico rientrante in tale categoria, è rappresentato dal **contratto**.
- Se fra due (od anche più) parti viene instaurata una qualsivoglia forma di accordo, finalizzato alla creazione di un rapporto giuridico e questo è incentrato in via prevalente od esclusiva su delle condizione di fatto "prive di rilevanza patrimoniale" non possono dirsi integrati gli estremi ed i presupposti del contratto.
- "Patrimonialità" non equivale in alcun caso ad "onerosità", in quanto il contenuto patrimoniale attiene esclusivamente alla suscettibilità di valutazione economica di una prestazione che può configurarsi ed essere resa sia a titolo oneroso che gratuito.

**FUNZIONE DEL CONTRATTO**

- Tramite l'accordo di due o più parti il contratto può risultare rispettivamente diretto a **costituire**, **regolare** od **estinguere** un rapporto giuridico avente contenuto patrimoniale.
  - Costituire → Il termine va inteso nel senso di dar vita ad una relazione giuridica ex novo, non ancora instaurata.
  - Regolare o estinguere → La regolamentazione e l'estinzione vanno intese come operazioni con cui si interviene o si modifica una relazione giuridica già intrapresa, ancorché non definitivamente eseguita (in tutto o anche solo in parte), ovvero nel senso di far cessare un rapporto tra le parti di un contratto.

**VINCOLO CONTRATTUALE**

Art. 1372 C.C.
Cass. Civ., sent. 1454/2018

- Il contratto ha "forza di legge" tra le parti e vincola i contraenti come, del pari, la legge vincola i suoi destinatari.
  - "Ratio" del vincolo → La sussistenza e l'imposizione del citato vincolo è indispensabile per conferire **certezza ed effettività** ad **obblighi e diritti** nascenti dalla stipulazione contrattuale.
  - Condizione di "vincolatività contrattuale"
    - Consiste nella ineludibile soggezione delle parti agli effetti legalmente determinati in contratto, cioé a tutte quelle modificazioni od interazioni che attengono alla sfera giuridica dei contraenti, che gli stessi sono indotti a "subire" per effetto della contrattazione scelta ed operata. Basti pensare che il contratto non si origina in mancanza di una concorde volontà delle parti, che sono sempre libere di contrattare, ma se lo fanno si devono necessariamente ritenere vincolate ai suoi effetti.
    - Implica una forma di resistenza ed opposizione: al possibile ripensamento di un singolo contraente ed eventualmente anche alla modificabilità, sempre unilaterale delle condizioni prefissate, oltre che alla ritrattabilità degli effetti prodotti in virtù della contrattazione.
  - Eccezioni allo scioglimento e/o modificazione unilaterale del vincolo → Sono ammesse dalla legge in presenza di determinate condizioni che consentono di derogare al principio di vincolatività contrattuale (recesso legale e risoluzione contrattuale).

    *[Cass. Civ., sent. 1454/2018] - [Cass. Civ., sent. 2969/2019]*


Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

## FONTI DEL CONTRATTO E REGOLAMENTAZIONE

### Autonomia contrattuale (art. 1322 C.C.)

**AUTONOMIA CONTRATTUALE IN GENERE** ⇨

- Consiste nella facoltà, per i soggetti di diritto, di autoregolamentare i propri interessi e rappresenta una manifestazione della "volontà delle parti", elemento cardine del contratto.
- Rappresenta concretamente la possibilità (libertà) delle parti di procedere in maniera autonoma:
  - .. alla determinazione del suo contenuto;
  - .. alla fissazione delle prestazioni scambievolmente rese;
  - .. nella scelta del rispettivo contraente.

**FONDAMENTO NORMATIVO** ⇨

- Si rinviene principalmente per connessione ai valori sanciti dalla Costituzione che consentono di approntare una indiretta forma di tutela alle libertà contrattuali.
- Le norme di riferimento sono rispettivamente due e riguardano il riconoscimento della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e della proprietà privata (art. 42 Cost.).
  - In merito all'iniziativa economica si evidenzia la necessaria strumentalità del contratto all'esercizio della stessa: basti pensare, a titolo esemplificativo, all'impresa che senza contratti non potrebbe funzionare od operare.
  - Avuto riguardo alla proprietà privata, il contratto rappresenta in maniera evidente lo strumento per disporne e goderne i vantaggi e le utilità connesse.

**LIMITI** ⇨

- Una forma generale di limitazione alla facoltà di autodeterminazione ed autoregolamentazione attiene alle preclusioni imposte dall'ordinamento giuridico. Ammettendo la possibilità di concludere anche contratti non regolamentati dal Codice Civile o da altre leggi speciali (cc.dd. atipici o innominati), tutela comunque ogni atto diretto a realizzare degli interessi ritenuti meritevoli da parte del medesimo ordinamento.
- Altre limitazioni al "principio di libertà" espresso sono poste dall'ordinamento con attinenza a:

⇩

**.. libertà di contenuto** ⇨ La libertà di stabilire liberamente il contenuto del contratto è espressamente sancita dalla legge (art. 1322, c. 1 C.C.), che di converso comprime notevolmente tale ambito ai limiti imposti dalla legge.

**.. libera scelta del contraente** ⇨ La legge interviene imponendo obblighi di contrattazione qualora si abbia intenzione di procedere ad una stipula contrattuale con un determinato soggetto (la prelazione legale o l'assicurazione obbligatoria RCA autovetture: casi in cui la legge indica ed in un certo senso impone i soggetti con cui si deve contrattare).

**.. obblighi a contrarre** ⇨ In relazione a tale obbligo si evidenzia come in alcuni casi non sussista alcuna libertà a contrarre, ma la stessa sia imposta o dalla stessa volontà delle parti (es.: esecuzione del preliminare) ovvero ancora dalla legge (es.: trasporti pubblici in cui i rispettivi gestori sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto da chiunque provengano e senza facoltà di scelta).

**AUTONOMIA ED IMPRESA** ⇨

- L'autonomia rileva e trova applicazione anche qualora nella contrattazione sia coinvolta una azienda.
- L'autonomia negoziale e i contratti rappresentano per l'impresa un mezzo necessario e funzionale per il concreto e corretto esercizio della rispettiva attività (produttiva, commerciale, industriale, ecc.).
- Per mezzo della conclusione di contratti un'impresa può:
  - .. reperire ed utilizzare tutti quei fattori (materiali ed umani) idonei alla produzione (beni-merci, materie prime, semilavorati, risorse economiche finanziarie e di capitale, forza lavoro, ecc.);
  - .. pianificare ed attuare, di conseguenza, operazioni ed attività produttive (fabbricazione, assemblaggio, ecc.) e realizzare profitti tramite lo scambio (compravendita) di beni e/o servizi.


Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

**LIMITAZIONI ALLA AUTONOMIA CONTRATTUALE**

Casi concreti

Cass. Civ., sent. 11.07.2019, n. 18680

⇨ Finalità ⇨ I vincoli di contenimento dell'autonomia privata sono dettati con lo scopo di orientare le scelte dei contraenti nel pieno ed ineludibile rispetto e nella completa adesione ai principi generali fissati dall'ordinamento stesso.

⇨ Condizioni specificamente imposte ⇨
- Sono stabilite nel rispetto di norme di legge cui non è in alcun modo possibile derogare, essendo le medesime imposte in maniera "imperativa".
- La loro violazione comporta pertanto la nullità del contratto stipulato ovvero la nullità delle clausole e/o delle condizioni ivi inserite che risultino in contrasto con tali disposizioni.

⇨ Risultano dirette e disciplinate con riferimento all'osservanza di norme imperative, alla tutela dell'ordine pubblico e alla salvaguardia del buon costume.

| **Norme imperative** | |
|---|---|
| • Si tratta di disposizioni che per loro natura e rilevanza non possono essere in alcun modo derogate dalle parti del contratto. Difatti, se risulta che le parti abbiano nei loro accordi violato tali norme, le previsioni contrattuali si sostituiscono automaticamente con quelle di legge qualora sia possibile (art. 1419 C.C.); diversamente il contratto è da ritenere "nullo" (art. 1418 C.C.).<br>• Nella strutturazione codicistica si possono indicare a titolo esemplificativo alcune norme contenenti tali prescrizioni. | |
| **Art. 1487 C.C.** | • Nel contesto della modificazione od esclusione convenzionale della garanzia, l'obbligo del venditore di rispondere per l'evizione del bene venduto, qualora derivante da un fatto allo stesso attribuibile, non è soggetto a deroga.<br>• È importante evidenziare a tal proposito come il regolamento legale che presiede alla disciplina della "garanzia per evizione" sia comunque modificabile dalle parti mediante specifiche pattuizioni (anche successive rispetto al negozio di trasferimento del bene) il cui contenuto può essere sempre liberamente deciso dalle parti medesime, con l'unico limite previsto dall'art. 1487, c. 2, il quale sancisce solo la nullità del patto di esclusione e non anche una eventuale pattuizione concernente l'aumento o la diminuzione della garanzia in argomento, qualora l'evizione derivi appunto da un fatto proprio del venditore [Cass. Civ. Sez. I, 14.04.2011, n. 8536]. |
| **Art. 1500 C.C.** | • In tema di "patto di riscatto" l'art. 1500, c. 2 statuisce che il patto di restituire il prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza. Difatti, in ambito giurispudenziale tale principio risulta esteso ed applicato a tutte quelle pattuizioni che tendano a tale risultato.<br>• Si evidenzia, inoltre, come in tema di vendita con patto di riscatto, la nullità, per l'eccedenza, della clausola con cui le parti subordinano l'esercizio del riscatto al pagamento di un prezzo superiore a quello fissato per la vendita si ripercuote anche sulla pattuizione concernente il pagamento di interessi sul prezzo medesimo, quand'anche a titolo compensativo di utilità che il venditore abbia potuto trarre in ragione di particolari accordi intervenuti con l'acquirente.<br>• In tali ipotesi l'utilità eventualmente fruita, secondo un criterio di ragionevolezza, dovrà ritenersi scontata nel prezzo originario fissato dalle parti [Cass. Civ. Sez. II, 30.03.2016, n. 6144]. |
| **Art. 1525 C.C.** | • In materia di inadempimenti che diano luogo a risoluzione contrattuale, la disposizione contenuta nell'art. 1525 C.C. impone che, salvo patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo non da luogo alla risoluzione del contratto di compravendita.<br>• Per completezza si evidenzia che tale dispositivo riguarda esclusivamente la vendita con riserva di proprietà, inquadrandosi nell'ambito delle cautele predisposte a favore del compratore rateale, sicché non è suscettibile di applicazione analogica al di fuori di detto schema negoziale [Cass. Civ. Sez. II, 1.03.1995, n. 2347]. |
| **Art. 1573 C.C.** | Per la fissazione del termine massimo di durata della locazione la violazione del divieto di stipulare contratti aventi durata ultra-trentennale, fatte salve specifiche deroghe normative vigenti, comporta l'inoperatività di tale termine che risulta automaticamente e di diritto ridotto al trentennio. |

***[Cass. Civ., sent. 11.07.2019, n. 18680]***


Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

**LIMITAZIONI ALLA AUTONOMIA CONTRATTUALE (segue)**

Casi concreti

| | |
|---|---|
| **Art. 1656 C.C.** | In materia di in subappalto viene sancito il divieto di affidare in subappalto l'esecuzione dell'opera senza autorizzazione del committente e viene sancito come in mancanza della predetta autorizzazione il contratto stesso sia affetto da nullità relativa. |
| **Art. 1711 C.C.** | In relazione alle limitazioni sancite in materia di mandato viene stabilito che il negozio stipulato dal mandatario, eccedendo i limiti del mandato conferito, non è annullabile, ma esclusivamente privo di efficacia nei confronti del mandante, salvo eventuale ratifica di quest'ultimo. Conseguentemente, il negozio non è opponibile al mandante e i suoi effetti si producono direttamente nel patrimonio del mandatario, che li assume a suo carico con l'obbligo di lasciare indenne il mandante da qualsiasi pregiudizio che possa derivargli [Cass. Civ. Sez. I, 10.03.1995, n. 2802]. |
| **Art. 1746 C.C.** | • In relazione agli obblighi dell'agente nel contratto di agenzia, sulla scorta del dispositivo contenuto nell'art. 1746, c. 3, viene sancito che il patto con cui le parti introducono nel contratto la responsabilità anche solo parziale dell'agente per il fatto del terzo è di norma vietato.<br>• Tale possibilità risulta tuttavia ammessa solo con riferimento a ben precise ed estremamente ristrette fattispecie, essendo anche in tal caso assistita da svariate forme cautelative onde evitare che si traduca in una obbligazione eccessivamente gravosa per l'agente.<br>• Il c.d. patto dello "star del credere", di cui trattasi, può essere inserito solo in riferimento a singoli affari, determinati individualmente, che siano di particolare natura o importo, in cui cioè l'importanza dell'affare giustifichi il ricorso a questa tutela aggiuntiva per il preponente. [Cass. Civ. Sez. Lav. 16.05.1995, n. 7644] |
| **Art. 1815 C.C.** | In materia di determinazione di interessi su mutui l'art. 1815, c. 2 nega il diritto del creditore a qualsivoglia interesse, nel caso gli interessi pattuiti superino il tasso soglia e, quindi, siano ritenuti usurari [Cass. Civ. Sez. I, 22.06.2016, n. 12965]. |

⇨ Tutela dell'ordine pubblico ⇨

- Come criterio applicativo, risulta fondamentalmente sviluppato ed individuato nel contesto dell'elaborazione e della produzione giurisprudenziale.
- Trova il proprio fondamento nei dettami costituzionali volti a garantire:
  - .. la tutela della libertà personale e delle libertà collettive;
  - .. la correttezza delle relazioni intrattenute nel settore dell'economia.

⇨ Rispetto del buon costume ⇨

- Il buon costume è rappresentato da parametri non prefissati connotati da una spiccata variabilità ed attiene prettamente alla realtà sociale di riferimento più che all'ordinamento giuridico.
- Va inteso e collocato in relazione al momento storico, al territorio ed alla "mentalità" invalsa nella società/collettività che rappresenta il contratto.
- Rappresenta un parametro di valutazione strettamente legato all'etica ed alla moralità di un determinato Paese in relazione al retroterra culturale e morale ivi insinuato e sviluppatosi.


Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

**AUTONOMIA NEGOZIALE ED EQUILIBRIO CONTRATTUALE**

⇨ Aspetti generali ⇨ Il pieno espletamento delle prerogative, connesse all'**autonomia negoziale** nell'ambito delle contrattazioni, risulta concepito con un tenore di "normalità" in quanto viene presupposta ed ipotizzata una condizione di perfetto equilibrio tra le parti.

⇨ Funzione paritetica delle parti del contratto ⇨
- Consente la concreta e perfetta applicazione del criterio dell'autonomia negoziale.
- Diversamente, qualora uno dei contraenti si trovi in una condizione di preminenza tale che gli consenta di esercitare un maggiore potere dispositivo in ambito contrattuale, può generarsi una situazione in cui il maggior potere negoziale di una parte può dar luogo ad una ipotesi di evidente squilibrio tra i medesimi soggetti/contraenti.
- Nella realtà, le circostanze evidenziate si verificano e connotano spesso nelle contrattazioni in cui risultano ricomprese delle aziende.

⇨ Forza contrattuale dell'impresa

⇨
- La maggiore "forza contrattuale" dell'impresa trova concreta esplicazione:
  - .. qualora nel rapporto sia ricompreso il c.d. "**consumatore**" nei confronti dello stesso;
  - .. negli altri casi, nei confronti di altre imprese che abbiano una minore influenza sul mercato, un minor fatturato ed una maggior dipendenza economica, una ridotta organizzazione.

⇨
- Le forme di disparità che si originano in tali rapporti contrattuali si ripercuotono nel corretto ed equo bilanciamento delle posizioni dei contraenti.

.. sotto l'aspetto normativo ⇨ Riguardo alla corretta assegnazione e ripartizione di obblighi, diritti, facoltà, responsabilità ed i rispettivi rischi eventualmente connessi.

.. da un punto di vista economico ⇨ In ordine alla determinazione, assegnazione e suddivisione dei rispettivi sacrifici ed oneri, prettamente di natura patrimoniale.

⇨
- Il primato nella contrattazione comporta a favore della parte dominante l'opportunità, di condurre e soprattutto concludere determinate contrattazioni a condizioni (ad es.: in termini di assunzione di obbligazioni e correlato sostenimento di oneri) sicuramente più convenienti rispetto a quelle di cui potrebbe fruire qualora si dovesse trovare in una situazione di perfetto equilibrio con l'altra parte contraente.
- Le disuguaglianze che si possono verificare conducono pertanto a definire nel complesso delle contrattazioni un evidente discrimine che vede da un lato uno stipulante che prevale (il c.d. **contraente forte**) e dall'altro uno stipulante (il c.d. **contraente debole**) indotto e limitato (con riferimento alla propria autonomia negoziale) nella contrattazione.

⇨ Contraente forte ⇨
- Può essere generalmente identificato con un soggetto giuridico (persona fisica o giuridica) «…che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale…» (art. 3 D.Lgs. 206/2005 - il c.d. Codice del consumo). Civilisticamente nelle normali "attività d'impresa" (art. 2082 C.C.) sono da ricomprendere anche le attività concernenti "esercizio delle professioni intellettuali" (art. 2229 C.C.).
- **La rilevanza della professionalità e dell'abitualità** consente di conferire la specifica caratterizzazione di contraente forte. Tale soggetto può essere, quindi, correttamente individuato focalizzando l'attenzione sulle prerogative di professionalità ed abitualità nell'esercizio dell'attività (d'impresa o professionale) ordinariamente svolta.

Tali caratteristiche consentono di prevalere e di esercitare una maggior valenza nel contesto delle contrattazioni, rispetto ad altro contraente, in quanto consentono di acquisire maggiore esperienza, perizia ed abilità nella conduzione, gestione e conclusione di accordi negoziali.


Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

**AUTONOMIA NEGOZIALE ED EQUILIBRIO CONTRATTUALE (segue)**

⇨ Contraente debole "consumatore" ⇨

- Il consumatore rappresenta per più che manifeste ragioni, la caratterizzazione figurativa del "contraente debole".
- Può essere identificato come «...la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale…» (art. 3 D.Lgs. 206/2005 - il c.d. Codice del consumo).
- È individuato come tale qualora operi al di fuori di qualsivoglia attività, professionale o d'impresa, e quindi con finalità di carattere personale e non imprenditoriale, godendo in tal caso di una serie di tutele specificatamente predisposte dal legislatore in seno al citato Codice del consumo.
- Il riconoscimento di tale "tutela" rispetto alla controparte rappresentata da un imprenditore "contraente forte" deriva da una evidente asimmetria informativa in ordine alle conoscenze e competenze che comportano la sua collocazione in una posizione di conclamata subordinazione rispetto al "contraente forte" (il consumatore, ad esempio, non sa che potrebbe ottenere il medesimo bene da un'altra azienda ad un prezzo più vantaggioso).

⇨ Contraente debole "impresa" ⇨

⇨ Differenze con la disciplina del consumo ⇨

Mentre per il "consumatore" risulta specificamente approntata una incisiva forma di tutela nelle contrattazioni con il "contraente forte" rappresentato da un soggetto esercente in maniera professionale una attività economica, la medesima tutela non è improntata nell'ambito dei contratti tra imprese.

⇨ Rapporti tra imprese ⇨

- Anche nei rapporti tra imprese possono sorgere tuttavia delle condizioni di squilibrio, inteso come disparità di diritti ed obblighi esercitabili ma soprattutto diversità di potere economico, che comportano una debolezza contrattuale conseguente.
- Trattasi di quelle condizioni di fatto sussistenti per i piccoli imprenditori che in quanto contraenti professionali, pur non potendo essere annoverati nella categoria dei "consumatori" si vengano a trovare in una condizione di debolezza, manifestata nei confronti di una parte, contraente forte, rappresentata ad esempio da aziende di grandi dimensioni che esercitano una maggiore influenza sul mercato per attività, funzioni, patrimonio, ecc.

⇨ Tutele per l'impresa "contraente debole" ⇨

Possibili soluzioni

- Per una adeguata considerazione dei sistemi posti a tutela dell'impresa debole rispetto al consumatore è opportuno evidenziare come, in tale contesto, vadano debitamente valutati precisi elementi discriminatori tra le debolezze di tipo "informativo e conoscitivo", che connotano fondamentalmente le contrattazioni col consumatore da quelle forme di debolezza "contrattuale o economica" caratterizzanti le contrattazioni tra imprese forti e deboli.
- La posizione del soggetto professionale, ancorché debole contrattualmente, deve essere comunque presa in considerazione in maniera autonoma e soprattutto differenziata rispetto a quella che si riscontra nei contratti col consumatore, sia perché implica una differente situazione di c.d. "debolezza" sia perché può esigere una differente forma di tutela.
- Sotto tale ottica pertanto il legislatore ha inteso prendere in considerazione la condizione dell'imprenditore debole, introducendo nel nostro sistema una serie di disposizioni finalizzate a porre in essere una "generica protezione" della parte contrattuale "meno forte": trattasi in particolare delle disposizioni normative sulla "**subfornitura**" ed al suo sotteso "**divieto di abuso di dipendenza economica**" ex L. 192/1998. Tali disposizioni sono ritenute applicabili a tutti i rapporti tra imprenditori e mirano ad approntare un sistema di protezione per il soggetto che si collochi in una situazione di minor forza contrattuale rispetto alla controparte.

**Importante notazione operativa**

Concettualmente il "divieto" si differenzia notevolmente riguardo alla tutela approntata per il consumatore, in quanto la definizione di consumatore si basa su un agire per finalità estranee all'attività imprenditoriale eventualmente svolta, prescindendo quindi dal positivo riscontro di una concreta "situazione di debolezza", che viene sic et simpliciter presunta dalla stessa legge.
La condizione di debolezza dell'imprenditore deve dipendere per contro da una effettiva disuguaglianza di disposizione contrattuale e da un abuso da parte dell'altra impresa contraente in ordine alla sua collocazione di maggior forza (influenza economico-contrattuale).


Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

## Legge, usi, equità e "buona fede" (artt. 1374-1375 C.C.)

**DISPOSIZIONI GENERALI**

- **Questioni non regolate "in contratto"**
  - Qualora i contraenti non fissino in maniera completa tutti i profili normativi e pratici sottesi alla esecuzione del contratto, dando luogo ad evidenti lacune nel regolamento contrattuale, si deve necessariamente ricorrere ad altri criteri, che intervengono per sopperire alla lacuna delle statuizioni volontarie, rappresentati dalla Legge, dagli usi e dall'equità.
- **Legge**
  - Provvede ad integrare le lacune contrattuali tramite norme c.d. "suppletive" che trovano applicazione qualora le parti non abbiano diversamente disposto.
  - Tali norme:
    - .. sono poste esclusivamente ad utilità dei contraenti in quanto funzionali a sopperire una manchevole dichiarazione (caso in cui ricevono autonoma applicazione);
    - .. sono suscettibili di esclusione convenzionale e sono, pertanto, liberamente derogabili dalle parti.
  - **Esempi di "norme suppletive"**
    - La mancata determinazione del luogo dell'adempimento (art. 1182 C.C.).
      - Qualora non sia diversamente stabilito:
        - .. l'obbligo di consegnare un bene (ad es.: un macchinario compravenduto) va adempiuto nel luogo in cui il bene si trovava nel tempo in cui l'obbligazione risultava essere sorta;
        - .. l'obbligo di consegnare una somma di denaro (per effettuare, ad esempio il pagamento di una fornitura) deve essere adempiuto nel domicilio/sede del creditore/fornitore.
    - La mancata fissazione del prezzo nella compravendita (art. 1474 C.C.).
      - Nel caso in cui in sede di contrattazione non sia fissato il corrispettivo della transazione, avente ad oggetto dei beni che il venditore cede con abitualità, trova applicazione il prezzo normalmente praticabile, la cui entità risulta agevolmente rinvenibile dai listini o dalle fatturazioni del venditore medesimo.
    - Deposito e mancata determinazione dei termini di restituzione (art. 1771 C.C.).
      - Se nella stipula di un contratto, avente ad oggetto il "deposito" di un bene, manca il termine prefissato, viene normativamente sancita la restituzione del predetto bene, da effettuare a semplice richiesta della parte.
- **Usi**
  - Trovano applicazione in mancanza di disposizioni di legge aventi carattere suppletivo e possono essere suddivisi in **usi normativi** ed **usi negoziali**.
  - **Usi normativi** (Art. 1374 C.C.)
    - Ricomprendono tutte quelle norme e regolamenti "non scritti" ma reputati vincolanti, nella convinzione di assecondare una norma di legge.
    - Non possono in alcun caso prevalere su una norma di legge.
    - Trovano applicazione nelle materie non regolate da norme e/o regolamenti, oppure quando questi siano espressamente richiamati.
    - Un orientamento giurisprudenziale sempre più diffuso nel nostro ordinamento secondo cui, qualora dei principi di diritto siano affermati con "sistematicità e coerenza" da parte della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione), tali criteri possono assumere valenza di norma consuetudinaria, attorno alla quale si viene a creare la convinzione della sua vincolatività.
  - **Usi negoziali** (Art. 1340 C.C.)
    - Sono rappresentate da una serie di regole ("non scritte" anche in questo caso) che si vengono a generare in adesione ad una prassi contrattuale diffusa "per materia", per alcune specifiche pattuizioni in relazione ad esempio a particolari categorie economiche o settori caratteristici (ad es.: edilizia, agricoltura, commercio di bestiame, ecc.), o "per territorio", solo con riferimento ad alcune zone ben individuate (ad es.: Provincia, Regione, ambiti interprovinciali o interregionali, nazionali, ecc.).
    - Hanno la funzione primaria di integrare ed eventualmente definire la volontà dei contraenti nel caso in cui risulti essere espressa in maniera lacunosa ed in termini piuttosto vaghi.
    - Fatti salvi i casi in cui sia espressa una differente volontà delle parti, hanno valenza pienamente vincolante per i contraenti e possono addirittura imporsi su regole e norme dispositive.


Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

| | | |
|---|---|---|
| **DISPOSIZIONI GENERALI (segue)** | Equità | Risulta essere un criterio applicabile - da parte del giudice - in via residuale, qualora non sia possibile impiegare delle norme di legge (suppletive) od usi (normativi o negoziali). |
| | | Rappresenta la fonte primaria dell'integrazione contrattuale operabile giudizialmente. |
| | | • Viene comunemente definita la "giustizia del singolo caso" nel senso che gli aspetti del regolamento contrattuale vanno determinati tenuto conto delle concrete circostanze fattuali in cui il contratto risulta stipulato, affinché vengano sancite delle soluzioni equilibrate, nell'ottica delle linee programmatiche e degli assetti di interessi desumibili dal contratto stesso.<br>• Il giudice provvede a colmare le lacune contrattuali in perfetta coerenza con gli assetti e l'equilibrio del regolamento denotato, da cui non può in ogni caso discostarsi nemmeno qualora li ritenga iniqui. |
| | | • Implica sempre e comunque l'applicazione di criteri di "logica giuridica" e non può essere per questo considerata alla stregua di principio metagiuridico di valutazione.<br>• Ciò che tale metodo privilegia è l'oggettività di una valutazione a favore di una soluzione cui, in via presuntiva, si ritiene possano giungere due soggetti, in maniera "mediamente avveduta" e trovantesi nelle medesime condizioni. |
| **BUONA FEDE**<br>Art. 1375 C.C.<br>Cassazione 29.05.2007, n. 12644 (Civile) | Buona fede contrattuale<br>Cass. Civ., 6.06.2019, n. 15398 | Alle disposizioni normative che regolamentano la formazione del contratto si affiancano disposizioni attinenti uno dei più importanti criteri che presiedono alla regolarità della condotta dei contraenti: trattasi nello specifico delle norme sulla "buona fede" contrattuale, che obbligano le parti alla reciproca correttezza e "buona fede". |
| | | • Nel codice tali norme sono espressamente contenute, a titolo esemplificativo, nelle disposizioni che impongono :<br>.. buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 C.C.);<br>.. buona fede nell'interpretazione del contratto (art. 1366 C.C.);<br>.. buona fede nella esecuzione del contratto (art. 1375 C.C.);<br>.. buona fede, se si tratta di contratto sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva, in pendenza della condizione (art. 1358 C.C.);<br>.. buona fede nell'opporre l'eccezione di inadempimento (art. 1460, c. 2 C.C.).<br>***[Cass. Civ., 6.06.2019, n. 15398]*** |
| | Nozione e natura della buona fede | • La **buona fede** deve essere indubbiamente intesa come sinonimo di correttezza o lealtà negli affari, nei traffici e nelle contrattazioni.<br>• Il termine esprime quindi la necessità di porre in rilievo il dovere incombente sulle parti di comportarsi in maniera leale e corretta rispetto all'altro contraente e nei confronti di terzi che genericamente possono essere coinvolti o interessati da traffici, affari e contrattazioni. A tal proposito per la definizione della lealtà si dovrà tener conto del livello medio di correttezza che emerga in un dato settore sia sociale, ma soprattutto economico in cui il contratto si inserisce (settore immobiliare, rapporti di credito, vendita beni usati, commercio all'ingrosso o al dettaglio, ecc.).<br>• La buona fede intesa come dovere di comportamento oggettivamente determinabile (definita "**buona fede contrattuale**") interessa in particolar modo le imprese che nei loro traffici sono soggette a subire effetti sfavorevoli di condotte scorrette, sleali e non sempre connotate da trasparenza.<br>• Nella "interpretazione" giurisprudenziale si reputa opportuno citare come:<br>.. la buona fede contrattuale intesa in senso eticamente rilevante, come requisito della condotta, costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che si assume violato non solo allorquando una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare deliberatamente un pregiudizio all'altra, ma anche qualora il comportamento da essa tenuto non sia improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale, che integrano il contenuto della medesima buona fede (Cass. 18.02.1986, n. 960);<br>.. l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce espressione di un generale principio di solidarietà sociale che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione e interpretazione, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. La sua violazione, pertanto, costituisce di per sé inadempimento e genera responsabilità contrattuale, senza che sia necessario il proposito doloso di recare pregiudizio alla controparte (Trib. Torre Annunziata, 10.01.2014, n. 186). |
| | | • In merito all'applicazione si avverte nella prassi una ricorrente esigenza di pervenire, ad una forma di tipizzazione che possa trovare generico riconoscimento e diffusa applicazione. Tale intento risulta di recente in via di attuazione anche grazie al notevole ampliamento dei mercati (e delle contrattazioni internazionali) che hanno stimolato l'ingresso del criterio di **ragionevolezza delle contrattazioni** nel nostro ambito nazionale attingendo dai criteri emergenti dalla "*nuova lex mercatoria*" e dai "principi *unidroit*" (regole di carattere generale sancite in materia di contratti commerciali internazionali).<br>• Il criterio di "ragionevolezza" rappresenta nella disciplina dei paesi che adottano il *common law* l'equivalente della nostra buona fede (espressa nei sistemi improntati sulla *civil law*). |


Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

## CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI

### Aspetti di carattere generale

**CATALOGAZIONE E RISVOLTI PRATICI**

Cass. Civ., sent. 17148/2019

- La classificazione dei contratti risulta utile non soltanto al fine di operare delle specifiche ripartizioni di natura teorico-descrittiva, ma soprattutto per far emergere peculiarità e caratteristiche utili in considerazione dei risvolti pratici che possono derivare dalla definizione del "tipo" contrattuale.
- Può essere operata tenendo in considerazione differenti metodiche, purché si tenga sempre come punto di riferimento la prospettiva di osservazione del contratto stesso sotto l'aspetto di vari fattori discriminanti, tra cui è possibile annoverare, ad esempio, gli effetti prodotti, le modalità di esecuzione e le metodiche di perfezionamento.
- È possibile, quindi, operare una classificazione che tenga conto:
  - .. della prospettiva del profilo causale (contratti tipici, atipici e misti);
  - .. delle modalità di conclusione del contratto (contratti reali e consensuali);
  - .. dei profili di efficacia negli accordi (contratti ad effetti obbligatori e ad effetti reali);
  - .. delle tempistiche di esecuzione (contratti ad esecuzione istantanea o differita e contratti istantanei o di durata);
  - .. della prospettiva delle prestazioni dedotte (contratti a prestazioni corrispettive e con prestazioni unilaterali, contratti onerosi e gratuiti, contratti aleatori e commutativi, contratti di scambio);
  - .. del profilo strutturale (contratti con obbligazioni a carico di una sola parte, accordi bilaterali e plurilaterali, contratti associativi e contratti *intuitus personae*).
- In ambito di classificazione potremo anche annoverare una nuova categoria di contratti, che riguardano gli accordi conclusi dalle imprese nel corso del normale svolgimento della propria attività, con riferimento a:
  - .. i contratti tra imprese e consumatori (cc.dd. business to consumer "B2C");
  - .. i contratti tra imprese (cc.dd. business to business "B2B").

*[Cass. Civ., sent. 17148/2019]*

### Singole categorie di contratti e disciplina applicabile

**TIPOLOGIA DI CONTRATTI**

- **Tipici - nominati**
  - Sono costituiti da tutte quelle figure contrattuali che appartengono alle tipologie negoziali specificamente regolamentate da norme di legge: per tali ragioni sono anche definiti "nominati".
  - Trattasi dei singoli contratti enucleati nel **libro quarto - titolo III del Codice Civile** di cui si elencano quelli maggiormente rappresentativi:
    - .. vendita;
    - .. appalto;
    - .. spedizione;
    - .. deposito;
    - .. somministrazione;
    - .. trasporto;
    - .. agenzia;
    - .. mutuo.
    - .. locazione;
    - .. commissione;
    - .. mediazione;
- **Atipici - innominati**
  - Non sono ricompresi nel novero dei tipi di contratto disciplinati e definiti ex lege: per tali ragioni sono anche detti "innominati".
  - Pur non essendo prevista una specifica disciplina normativa è comunque consentito costituire ed instaurare delle relazioni contrattuali mediante ricorso a forme non specificamente disciplinate dalla legge, purché comunque dirette a realizzare interessi, ritenuti meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento (art. 1322, c. 2 C.C.).
  - Disciplina applicabile
    - **Atipici in senso stretto**
      - Per i contratti atipici "in senso stretto" (contratti originali e totalmente sconosciuti all'ordinamento) che oltre a non avere una specifica disciplina normativa non risultano avere alcun rapporto di comunanza od eventuale assimilazione con gli schemi contrattuali tipici, trova applicazione la disciplina generale dei contratti.
    - **Atipici in senso lato**
      - Per i contratti atipici "in senso lato" (o "misti") risultanti dall'accostamento di elementi che connotano i contratti legalmente tipizzati, possono essere utilizzati due differenti criteri di riconoscimento della disciplina applicabile:
        - .. **il principio di assorbimento** (o di prevalenza): secondo cui viene seguita ed osservata la disciplina del contratto - per così dire - prevalente. Il fattore discriminante di prevalenza può essere desunto in relazione all'importanza e valorizzazione dell'economia contrattuale, ovvero sottoponendo a disamina e mettendo in evidenza gli interessi e gli intenti che hanno "mosso" le parti nella rispettiva contrattazione di riferimento;
        - .. **la teoria della combinazione**: in base alla quale vengono osservate le regole dei vari tipi legali di contratto "combinati" , in quanto comunque ritenuti compatibili con la struttura di contratto prefigurata. Sulla scorta di tale visione, ciascun fattore ed elemento riportato in contratto deve essere regolamentato da principi e dalla generale disciplina contrattuale cui tale elemento appartiene.


Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

## CONTRATTI REALI E CONSENSUALI

**Aspetti generali**

In relazione alle modalità ed al momento in cui il contratto può dirsi perfezionato, si è soliti distinguere tra **contratti consensuali** e **contratti reali**.

**Rilevanza del consenso**

- La conclusione del contratto può essere fatta coincidere con il momento in cui il proponente prende conoscenza dell'accettazione della controparte contrattuale: all'incontro tra accettazione e proposta ("scambio del consenso") si concretizza pertanto l'incontro delle manifestazioni di volontà delle parti di un contratto.
- Il consenso rappresenta sempre una condizione necessaria (è quindi sempre presente) benché a volte non sia sufficiente da solo a far si che gli accordi contrattuali siano da ritenersi "perfezionati", essendo sovente necessaria anche la materiale consegna di un determinato bene oggetto di scambio: da qui la definizione di "contratti reali".

**Contratti consensuali**

- Si formano e perfezionano con il solo "scambio del consenso".

| | | |
|---|---|---|
| **Esempi tipici** | • Locazione (art. 1571 C.C.)<br>• Compravendita (art. 1470 C.C.)<br>• Permuta (art. 1552 C.C.) | • Contratto d'agenzia (art. 1742 C.C.)<br>• Mandato (art. 1703 C.C.)<br>• Trasporto (art. 1678 C.C.) |

**Contratti reali**

- Per il rispettivo perfezionamento necessitano oltre al consenso delle parti, anche della consegna del bene oggetto del contratto.
- La **consegna del bene**, che assurge pertanto ad elemento costitutivo, può essere rispettivamente operata:
  - **..** concretamente → Mediante effettiva consegna o messa a disposizione del bene, ovvero, ancora, mediante indicazione del bene stesso.
  - **..** in maniera simbolica → Per mezzo della consegna di documenti afferenti il bene oggetto di trattazione ed accordo.

| | | |
|---|---|---|
| **Esempi tipici** | • Mutuo (art. 1813 C.C.)<br>• Comodato (art. 1803 C.C.)<br>• Contratto estimatorio (art. 1556 C.C.)<br>• Riporto (art. 1548 C.C.) | • Pegno (art. 2026 C.C.)<br>• Deposito (art. 1766 C.C.)<br>• Sequestro convenzionale (art. 1798 C.C.)<br>• Donazione di modico valore (art. 783 C.C) |

- A seguito della classificazione operata, risulta opportuno mettere in evidenza come la riconducibilità dei contratti all'una od all'altra delle due categorie non rappresenti un'operazione contrassegnata da rigidità di catalogazione, in quanto si ammette che l'autonomia privata possa dar luogo a figure negoziali ibride in cui, pur rinvenendosi ipotesi di contrattazioni aventi spiccato carattere reale, si considerino perfezionate per il solo scambio del consenso, declassando la consegna del bene oggetto del contratto ad un mero effetto obbligatorio di un contratto già concluso. Tutto ciò, a condizione che l'operazione negoziale condotta e perfezionata sia diretta a realizzare degli interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento (art. 1322 C.C.).
- Tipico esempio di tale figura è rappresentato dal mutuo di scopo (o finanziamento) che si perfeziona per il mero scambio del consenso in base al quale un soggetto si obbliga a consegnare una somma di denaro alla controparte, la quale si obbliga ad adempiere alla restituzione della citata somma ad una scadenza predeterminata.
- In tal modo lo scambio del consenso origina con immediatezza la conclusione del contratto, mentre l'obbligazione di restituzione della somma da parte del soggetto "finanziato" costituisce una obbligazione che dovrà essere successivamente adempiuta da quest'ultimo.


Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

## CONTRATTI AD EFFETTI OBBLIGATORI E REALI

**Aspetti generali**

Tali tipologie di contratti hanno diretta attinenza a criteri collegati agli effetti che, secondo le norme dell'ordinamento, sono direttamente connessi all'accordo (scambio di consensi) intervenuto tra le parti/contraenti.

**Contratti ad effetti reali**

- Sono contratti che hanno ad oggetto il trasferimento di proprietà di un bene determinato.

| Esempi | | |
|---|---|---|
| Compravendita e/o permuta | Il trasferimento di proprietà si determina in maniera immediata. | Per i contratti che hanno ad oggetto la **costituzione o il trasferimento di altro diritto reale**. |
| • Usufrutto<br>• Servitù<br>• Superficie<br>• Enfiteusi | Il consenso da origine alla figura contrattuale di riferimento ed agli effetti giuridici che le sono "propri". | Per i contratti che hanno ad oggetto il **trasferimento di altri diritti sia reali che assoluti**. |
| • Cessione di credito<br>• Operazione di factoring<br>• Cessione di marchi e brevetti | Lo scambio del consenso realizza la produzione degli effetti tipici della figura contrattuale considerata. | |

**Contratti ad effetti obbligatori**

- Sono diametralmente opposti alle contrattazioni aventi effetti reali.
- A differenza dei primi, non producono con subitaneità alcuna modificazione della realtà giuridica cui fanno riferimento, determinando esclusivamente il sorgere di obbligazioni e di correlati diritti di credito a carico delle parti.

| Esempi | | |
|---|---|---|
| | • Tale classe contrattuale è rappresentata da una serie di figure negoziali tipiche quali: | |
| | .. affitto | Art. 1615 C.C. |
| | .. locazione | Art. 1571 C.C. |
| | .. appalto | Art. 1655 C.C. |
| | .. trasporto | Art. 1678 C.C. |
| | .. vendita di cose altrui | Art. 1478 C.C. |

**Fattori discriminanti**

I fattori discriminanti sotto la prospettazione degli "effetti", stanti alla base della corretta qualificazione giuridica dei contratti, assumono una essenziale ed ineludibile rilevanza di carattere pragmatico, tenuto soprattutto conto, in via interpretativa, dell'esatta individuazione delle tempistiche in cui gli effetti si desumono essersi prodotti, principalmente con attinenza a quei contratti in cui si verifica una traslazione di diritti.

## CONTRATTI AD EFFETTI IMMEDIATI O DIFFERITI

**Effetti immediati**

Si verificano allorquando vi sia piena concomitanza tra effetti sanciti in contratto ed effetti concretamente realizzati.

| | |
|---|---|
| **Esempio** | Vendita di un bene mobile, nel cui contesto, accordo e trasferimento di proprietà del bene sono contestuali. |

**Effetti differiti**

Si evidenziano con riferimento a quelle contrattazioni sottoposte a condizione in ordine alla produzione di effetti di natura obbligatoria.

| | |
|---|---|
| **Esempio** | Vendita di un bene mobile con trasferimento non contestuale all'accordo. |


Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

**CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE E CON PRESTAZIONI UNILATERALI**

- **Aspetti generali** → Il criterio di tale classificazione si fonda su natura e tipologia delle attribuzioni patrimoniali che si verificano ed attuano nel contesto della regolamentazione e dell'esecuzione contrattuale.
- **Prestazioni corrispettive** → Si fondano su una struttura c.d. sinallagmatica, che vede contestualmente il sorgere di reciproci diritti ed obblighi tra loro strettamente connessi ed interdipendenti.

| | |
|---|---|
| **Esempio** | Vendita in cui si verifica il trasferimento di proprietà dietro pagamento del prezzo. |

- **Prestazioni unilaterali** →
  - Trattasi di contrattazioni in cui non è possibile ravvisare alcuna connotazione di reciprocità nell'ambito delle attribuzioni patrimoniali
  - Comportano il sostenimento di un sacrificio patrimoniale a carico di una sola parte/contraente.

| | | |
|---|---|---|
| **Esempi tipici** | • Donazione (art. 769 C.C.)<br>• Fideiussione (art. 1936 C.C.) | • Comodato (art. 1803 C.C.)<br>• Mandato (art. 1703 C.C.) |

**CONTRATTI A TITOLO ONEROSO E CONTRATTI GRATUITI**

- **Aspetti generali** → Con riferimento a tali categorie di contratti, l'elemento fondante della classificazione si basa sugli effetti e sulle eventuali conseguenze di natura patrimoniale che il perfezionamento degli accordi negoziali è destinato a produrre, sempre avuto riguardo alla sfera patrimoniale dei contraenti.
- **Contratti a titolo oneroso** →
  - Si hanno quando i contraenti sostengono un sacrificio inteso in termini prettamente economici, ossia qualora le parti - reciprocamente - conseguano un arricchimento e subiscano un depauperamento, entrambi di natura patrimoniale.

| | |
|---|---|
| **Esempio** | Compravendita. |

  - **Requisito dell'onerosità** → La caratteristica della "onerosità" deve essere nettamente distinta dalla connotazione di "corrispettività" delle prestazioni: si possono presentare casistiche concrete in cui il contratto nel quale la parte sostiene un costo sia da ritenere a titolo oneroso, ma il sacrificio patrimoniale non sia tuttavia sostenuto a titolo di controprestazione/corrispettivo.

| | |
|---|---|
| **Esempio** | Contratto di società. |

- **Contratti a titolo gratuito** → Si hanno qualora all'incremento (vantaggio) patrimonialmente valutabile di un contraente, non risulti connesso alcun sacrificio (o costo) economicamente rilevante.

| | |
|---|---|
| **Esempi tipici** | • Donazione (art. 769 C.C.)<br>• Comodato (art. 1803 C.C.) |


Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

**CONTRATTI COMMUTATIVI ED ALEATORI**

- **Aspetti generali** → Il criterio discriminante della classificazione attiene sempre alla causa contrattuale, con specifico riferimento alla sussistenza dei rischi considerati in merito alla produzione degli effetti del contratto.
- **Contratti commutativi** →
  - Appartengono alla categoria quei contratti che non prevedono l'assunzione di rischi di sorta, nel senso che già dal momento della loro conclusione sono ben noti ai contraenti sia la natura che l'entità dei vantaggi conseguiti (o conseguibili) e dei sacrifici connessi, in modo che le reciproche prestazioni derivino da fattori predeterminati e "causali".
  - I valori di prestazione e controprestazione sono pertanto predeterminati nel loro ammontare, a prescindere da qualsiasi "casualità".
- **Contratti aleatori** → Si definiscono tali quei contratti in cui l'entità della prestazione e della controprestazione dipendono da fattori casuali, pertanto connotati da evidente "incertezza" in ordine alla conoscenza delle concreta assegnazione e distribuzione di vantaggi e sacrifici.
- **Requisito dell'aleatorietà**
  - **Dipendente dalla volontà delle parti** → I contraenti, nel pieno esercizio della loro autonomia negoziale, possono stabilire che un determinato contratto, ancorché per natura non sia considerato aleatorio, lo diventi per effetto della espressa pattuizione.

    | | |
    |---|---|
    | **Esempio** | La vendita della produzione ortofrutticola di una stagione "futura"che qualifica la transazione come dipendente da un evento futuro ex art. 1472, c. 2 C.C. |
  - **Dipendente dalla natura dello stesso contratto** → L'aleatorietà è strettamente vincolata alla stessa natura del contratto al suo oggetto.

    | | |
    |---|---|
    | **Esempi** | • Esempi emblematici sono rappresentati da:<br>.. gioco;<br>.. lotteria;<br>.. scommesse;<br>.. contratti di assicurazione (art. 1882 C.C.) e similari;<br>.. rendita vitalizia (art. 1872 C.C.);<br>.. cessione del credito pro soluto (art. 1267 C.C.). |

**CONTRATTI BILATERALI E PLURILATERALI**

- **Contratti bilaterali** → Si configurano allorquando le parti del contratto siano solo due, per cui il rispettivo rapporto ha, appunto, natura bilaterale.

  | | |
  |---|---|
  | **Esempio** | Compravendita di un bene. |
- **Contratti plurilaterali** → La plurilateralità connota i contratti con 3 o più parti contraenti.

  | | |
  |---|---|
  | **Esempio** | Compravendita di un bene con garanzia prestate da un terzo. |

È opportuno ribadire come si parli, sempre e comunque, di "parte", in maniera figurativa, in termini di "centro di interessi" con riferimento alla manifestazione ed imputazione di effetti giuridicamente rilevanti: ciò comporta che una parte può essere rappresentata sia da una singola che da una pluralità di persone.


Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

**CONTRATTI ASSOCIATIVI E DI SCAMBIO**

- **Contratti associativi** → Sono caratterizzati dall'intenzione delle parti di realizzare uno scopo comune, conseguibile con il contratto che si intende concludere.

| | | |
|---|---|---|
| **Esempi** | • Società<br>• Consorzio<br>• Joint venture | • Associazione<br>• Ecc. |

- **Contratti di scambio** → In tale figura contrattuale viene meno lo "scopo comune" dei contratti associativi: ciascuna parte persegue un proprio scopo autonomo al cui raggiungimento è destinata la strutturazione degli accordi.

**CONTRATTI ISTANTANEI E DI DURATA**

- **Aspetti generali** → La classificazione dipende dal contesto temporale in cui gli accordi negoziali trovano la loro materiale esecuzione.
- **Contratti istantanei** → Sono definiti tali quei contratti in cui il "fattore tempo" non appare di basilare rilevanza nel contesto dell'economia del rapporto contrattuale (ad esempio, alla compravendita). Difatti, il rispettivo adempimento consiste di norma in un atto reciprocamente e contestualmente adempiuto dalle parti o comunque entro un lasso di tempo che non risulta determinante in ambito negoziale.
- **Contratti di durata**
  - → In tali tipologie di contrattazioni, i tempi di esecuzione della prestazione rappresentano un elemento fondamentale e decisivo nel contesto degli sviluppi sottesi agli accordi stipulati ed all'economia contrattuale.
  - → **Tempistiche ad esecuzione continuata** → Si connotano in base alla ripetitività di atti risultanti "protratti e prefissati" in un contesto temporale ben definito.

| | |
|---|---|
| **Esempio** | Locazione. |

  - → **Tempistiche ad esecuzione periodica** → Si hanno qualora gli atti compiuti in relazione alla contrattazione di riferimento siano distribuiti in maniera sistematica, anche se non necessariamente prefissata nelle tempistiche e nelle scadenze.

| | |
|---|---|
| **Esempio** | Rifornimenti di carburanti effettuati da un'azienda. |

**CONTRATTI STIPULATI PER LE SPECIFICHE QUALITÀ PERSONALI**

- Trattasi di accordi anche detti "*intuitus personae*" che possono attenere esclusivamente a rapporti in cui rilevino le qualità personali della controparte. Tali tipologie di contratti attengono ad una serie di rapporti intrasmissibili sia per atti "*inter vivos*" che "*mortis causa*".
- Le caratteristiche della "persona" del contraente, rilevanti in ambito contrattuale, possono riguardare:
  - .. competenze professionali attestate, ad esempio, da specifiche abilitazioni (avvocato, commercialista, consulente e/o perito tecnico, ecc.);
  - .. qualità individuali, soggettivamente valutabili, quali, ad esempio, l'acclarata condizione di solvibilità, la notorietà della condotta seria ed onesta nelle relazioni commerciali, ecc..

| | | |
|---|---|---|
| **Esempi** | • Prestazione d'opera professionale o artigianale<br>• Mandato<br>• Rapporti di lavoro subordinato | • Collaborazioni lavorative<br>• Ecc. |


Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

**CONTRATTI COLLEGATI**

⇨ Definizione ⇨

- Due o più contratti possono essere definiti "collegati" qualora, per volontà dei contraenti, siano diretti a realizzare uno scopo pratico avente carattere comunque "unitario", che i singoli contratti considerati non siano comunque in grado di realizzare.

| | |
|---|---|
| **Esempio** | • Il contratto di vendita di un macchinario industriale combinato con un contratto di assistenza e manutenzione, potendo sussistere in maniera indipendente l'uno dall'altro ed essendo combinati in un'unica stipula, non possono essere considerati "collegati" per mancanza del requisito di "unicità".<br>• Sia il primo che il secondo contratto possono essere validamente stipulati e sussistere "in maniera separata ed indipendente". |

⇨ Contratto unico e collegato ⇨

- Il discrimine tra "unicità" e "collegamento" contrattuale non scaturisce da meri fattori aventi rilevanza formale (ad esempio per unicità o pluralità di documenti contrattuali) ed ancor meno da questioni legate alla contestualità delle differenti o molteplici contrattazioni.
- Ciò che rileva è sempre il dato sostanziale sotteso alla unicità od interconnessione degli interessi perseguiti dalle parti per il tramite del regolamento contrattuale.

| | |
|---|---|
| **Esempio** | Una impresa Alfa produttrice di dolciumi e bevande fornisce in comodato ad un dettagliante un macchinario per la distribuzione di detti prodotti, con l'intesa che esso venderà, appunto, le bevande della società Alfa, ricavandone un utile. |

**CONTRATTI DI IMPRESA**

⇨ Aspetti generali

⇨ Ricomprendono tutte quelle forme di contrattazione in cui sia considerata almeno da una parte la presenza di un contraente in qualità di imprenditore.

⇨ Attengono a tutte quelle attività ed operazioni negoziali essenziali per la sussistenza ed il corretto funzionamento dell'attività d'impresa posti in essere per la fisiologica organizzazione e gestione dell'azienda e delle risorse impiegate.

⇨ • Sono strutturalmente idonei per procurare apposite risorse:
.. materiali (beni e mezzi per la produzione);
.. umane (forza lavoro);
.. economiche (disponibilità finanziarie).

⇨ Sono ulteriormente funzionali e, perciò, diretti a consentire all'impresa l'immissione nei mercati di riferimento dei beni prodotti.

⇨ Criteri di riconoscimento del tipo contrattuale ⇨

- I contratti d'impresa sono stati sinora individuati ed interpretati sulla scorta dell'esperienza secondo cui onde annoverare un contratto o una attività negoziale tra la stessa categoria non interessa che la contrattazione sia necessariamente e strettamente connessa all'impresa in se, quanto piuttosto della circostanza che la medesima attività sia fruita dall'impresa quale mezzo di esplicazione dell'attività che le è propria (produzione e commercializzazione di beni e/o servizi).
- Ciò che rileva in via prevalente non attiene, quindi, la natura del soggetto utilizzatore (presupposto soggettivo) dei medesimi contratti, quanto piuttosto la funzione (strumentale e funzionale) realmente esercitata nel contesto dell'ordinamento e del sistema economico in cui le operazioni si inseriscono.

⇨ Catalogazione ⇨

- Qualora non sia possibile stabilire con obiettiva certezza la sussistenza di una figura contrattuale autonoma e specifica di settore, è comunque necessario evidenziare come al cospetto di tali tipologie di contrattazioni sia comunque possibile scorgere dei fattori di rilievo utili a conferire uno specifico ordine ad una materia e ad un settore in continuo "divenire".
- L'opportunità di ipotizzare una classificazione, ancorché generalizzata, di tale categoria contrattuale consente di enucleare alcune forme di contrattazione specifiche facenti riferimento al settore dell'impresa:
  .. contratti che presiedono ad attività di alienazione di beni e servizi (la vendita);
  .. contratti funzionali alla produzione od all'utilizzazione di beni e/o servizi (contratti di prestazioni d'opera e/o servizi, contratti per la fornitura periodica o continuativa di beni, operazioni di finanziamento d'impresa contratti di godimento beni, ecc.);
  .. contratti di distribuzione (beni) ed erogazione (servizi);
  .. contrattazioni di garanzia (reali e personali) a tutela delle transazioni commerciali.


Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

**Contratti - prontuario operativo**

Il presente manuale contiene una selezione dei contratti di più comune utilizzo nel mondo dell'impresa e tra privati. Esamina i principali aspetti generali della contrattualistica, prevedendo la trattazione specifica dei casi più frequenti attraverso l'analisi schematica degli aspetti più significativi e delle clausole particolari. Il volume contiene le principali formule relative a contratti di alienazione, produzione e distribuzione di beni e servizi, contratti di garanzia, contratti bancari, contratti del diritto industriale e contratti internazionali.

**Ratio in Tasca - versione digitale**

Il presente volume si arricchisce della versione digitale on line costantemente aggiornata durante l'anno, che contiene formulari e fac-simile dei contratti in formato editabile e riutilizzabile. Contratti internazionali disponibili anche in inglese.
Indicazioni per l'attivazione della versione digitale nella prima pagina del volume.

**Collana Ratio in Tasca - I manuali del Sistema Ratio**

Pratici volumi tascabili aggiornati annualmente, facili da consultare grazie alla peculiare e tipica forma schematica del Sistema Ratio, ideali per l'applicazione operativa della normativa.
Schemi di sintesi arricchiti da esempi, prassi, giurisprudenza e scritture contabili, richiami tematici e normativi, indici sistematici ed alfabetici, versione on line sempre disponibile e velocità di consultazione.

I titoli della collana:

- Testo Unico delle Imposte sui Redditi
- Imposta sul Valore Aggiunto
- Contabilità e Bilancio
- Contratti - prontuario operativo
- Contratti di lavoro
- Codice della crisi d'impresa
- Paghe e Contributi
- Riforma del Terzo Settore
- Riforma dello Sport dilettantistico
- Come evitare le liti con il fisco
- Principi contabili nazionali e correlati principi internazionali
- Strumenti di tutela del patrimonio e passaggio generazionale

**Centro Studi Castelli - Sistema Ratio**

Editore che da 50 anni fornisce servizi di aggiornamento amministrativo, fiscale, gestionale e consulenza a professionisti e aziende.
Periodici di aggiornamento, circolari informative, manuali di base, e-book, formazione e banche dati dedicate ad ogni area di specializzazione del consulente.
Gli esperti del Sistema Ratio - consulenti che si confrontano ogni giorno con la realtà della professione - e i caratteristici schemi operativi, colgono l'essenza della norma ed aiutano il lettore ad applicarla nella pratica di ogni giorno.

**Prezzo al pubblico € 81,00**

ISBN 979-12-5538-001-6

9 791255 380016

**WWW.RATIO.IT**